

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 6 maggio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Del-
fino, Detomas, Diliberto, Dini, Evangelisti,
Fabris, Fassino, Fei, Li Calzi, Mattarella,
Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando,
Olivieri, Pennacchi, Pinza, Ranieri, Rivera,
Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita,
Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 maggio 1999 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d'iniziativa dei deputati:

MAZZOCCHI ed altri: « Modifica al-
l'articolo 14 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, in materia di pubbli-
cità dei prezzi dei prodotti esposti per la
vendita al dettaglio » (5986);

CIAPUSCI e ANGHINONI: « Agevola-
zioni fiscali per il recupero di immobili
situati nei centri storici » (5989);

ZANI ed altri: « Concessione di con-
tributi per il pagamento dei canoni di
locazione ai lavoratori non residenti »
(5990);

PERETTI e GIOVANARDI: « Modifi-
che al regime sanzionatorio delle violazioni
relative alla tassazione di immobili a ren-
dita presunta e armonizzazione di norme
in materia di ICI e IRPEF » (5991);

ARMANI ed altri: « Modifiche alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
lavoro interinale » (5992);

ALBORGHETTI: « Istituzione di una
casa da gioco nel comune di San Pellegrino
Terme » (5993);

FOTI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di sicurezza degli edifici » (5994).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 5 maggio 1999 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta di
legge costituzionale d'iniziativa dei depu-
tati:

DOMENICI ed altri: « Modifica degli
articoli 97 e 98 della Costituzione concer-
nenti le pubbliche amministrazioni »
(5988).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 5 maggio 1999 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 3188. — Senatori NAVA ed altri:
« Interventi a favore del comune di Pie-
trelcina » (*approvata dalla VIII Commis-
sione permanente del Senato*) (5987).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia);

CIMADORO: « Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incompatibilità di funzioni dei magistrati » (5878) *Parere della I Commissione;*

IV Commissione (Difesa);

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5930) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VII Commissione (Cultura);

S. 3399-3477-3554-3644-3672. — Senatori PAGANO ed altri; MANIS ed altri; BEVILACQUA ed altri; CO' ed altri; RIPAMONTI e CORTIANA: « Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5980) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XI.*

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 15 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti, relativa all'anno 1998 (doc. LXXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 maggio 1999, ha trasmesso una segnalazione dell'Autorità in relazione all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da sigle e messaggi pubblicitari radiotelevisivi, facendo seguito alla segnalazione già trasmessa con lettera del 7 gennaio 1998.

La suddetta segnalazione è deferita alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annuncio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 3 maggio 1999, il deputato Sauro TURRONI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma - atto di citazione professor Aurelio Misiti), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 3 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMM/030/99 relativo

all'ammodernamento e al potenziamento della componente dei « mezzi corazzati » del raggruppamento anfibio san Marco (GRUPANF) della Marina militare.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 giugno 1999.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sulle intese raggiunte dal Governo italiano con i paesi membri dell'Unione

europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei paesi dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 – sezione 1)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

CAPO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 10.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito della applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Volontè, Manzione.

Sopprimerlo.

***10. 5.** Giovanardi, Lucchese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

Nel caso di procreazione medicalmente assistita mono o bi-eterologa, i soggetti che hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 6, diventano genitori adottivi del nato, il quale acquista lo stato giuridico di figlio adottivo, da parte di colui o colei che non è suo genitore biologico.

10. 6. Manzione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10

1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto della donna o della coppia che vi abbia ricorso, anche al

di fuori di quanto previsto dalla presente legge, se è vi è prova espressa della volontà di ricorrere alle medesime.

10. 17. Valpiana, Saia, Nardini, Maura Cossutta.

Al comma 1, alle parole: I nati premettere le seguenti: I concepiti e

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 10 con il seguente: Stato giuridico dei nascituro e del nato

10. 20. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano sino alla fine del comma.

10. 7. Garra.

Al comma 1, sopprimere le parole: o acquistano lo stato di figli riconosciuti.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole o riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.

10. 14. Boccia, Domenico Izzo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o acquistano lo stato di figli riconosciuti.

***10. 8.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 1, sopprimere le parole: o acquistano lo stato di figli riconosciuti.

***10. 9.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

Al comma 1 dopo le parole: o acquistano lo stato di figli riconosciuti aggiungere le seguenti: della madre o.

10. 18. Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo la parola: coppia aggiungere le seguenti: e della donna.

****10. 10.** Cordoni.

Al comma 1, dopo la parola: coppia aggiungere le seguenti: e della donna.

****10. 3.** Buffo.

Al comma 1, dopo la parola: coppia aggiungere le seguenti: o della donna.

10. 11. Taradash.

Al comma 1 sopprimere le parole: secondo le previsioni dell'articolo 6

10. 19. Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Entro il diciottesimo anno di età i genitori giuridici informano il minore circa la sua origine genetica.

10. 4. Procacci.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Non è ammessa la possibilità di disconoscimento della potestà parentale da parte di chi abbia sottoscritto la richiesta di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi del comma 2, articolo 6, della presente legge.

10. 13. Sbarbati.

(A.C. 414 — sezione 2)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

ART. 11.

(Disconoscimento della paternità e divieto dell'anonimato della madre).

1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del codice civile, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal n. 3) del primo comma del medesimo articolo. In tal caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita in relazione alla quale sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora si provi la stessa circostanza di cui al precedente periodo.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Volontè, Manzione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.20 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, sostituire le parole: il cui consenso è con le parole: o colui il cui consenso ad assumere il ruolo di padre sia.

0. 11. 20. 1. Valpiana, Nardini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti conclusivi non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nel caso previsto dall'articolo 235 comma 1 n. 1) e n. 2) del codice civile né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

11. 20. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: o riconosciuto ai sensi dell'articolo 10.

11. 3. Garra.

Al comma 1, sopprimere le parole: o riconosciuto.

Conseguentemente sopprimere le parole: o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del codice civile.

***11. 4.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 1, sopprimere le parole: o riconosciuto.

Conseguentemente sopprimere le parole: o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del codice civile.

***11. 5.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

Al comma 1, dopo la parola: paternità aggiungere le seguenti: e maternità.

11. 17 Palumbo, Prestigiacomio, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal comma 2.

11. 6. Manzione.

Sopprimere il comma 2.

11. 7. Manzione.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Se il nato non ha le caratteristiche genetiche risultanti dalle inseminazioni mediche, fornite alla coppia al momento del trasferimento nell'utero dell'embrione.

11. 8. Manzione

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

11. 9. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Duilio, Giacalone, Servodio.

Sopprimere il comma 3.

***11. 12.** Mussolini.

Sopprimere il comma 3.

***11. 15.** Valpiana, Saia, Maura Cossutta, Nardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Qualora il nato in seguito a tecniche di procreazione artificiale (TPA) decida di voler conoscere il donatore o la donatrice deve poter avere accesso ai dati di cui al comma 2 dell'articolo 20.

**** 11. 10.** Giacalone, Servodio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Qualora il nato in seguito a tecniche di procreazione artificiale (TPA) decida di voler conoscere il donatore o la donatrice, deve poter avere accesso ai dati di cui al comma 2 dell'articolo 20.

**** 11. 2.** Procacci.

(A.C. 414 - sezione 3)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO VI
DIVIETI**

ART. 14.

(Divieti).

1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli a procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui agli articoli 5 e 8;

b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. È altresì vietata ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

c) il prelievo di gameti dopo la morte ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5;

d) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

e) la miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse;

f) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 o la donazione effettuata a favore di un soggetto noto al donatore.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tal senso è nullo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO
UNIFICATO

ART. 14

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.40
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 1

*0. 14. 40. 1. Parenti, Crema, Ceremigna

Sopprimere il comma 1.

*0. 14. 40. 4. Valpiana, Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi sino a: di cui all'articolo 6, o

0. 14. 40. 5. Valpiana, Nardini.

Al comma 1, dopo le parole: o in violazione dei divieti aggiungere le seguenti: e degli obblighi

0. 14. 40. 8. Cananzi, Giacalone.

Al comma 1, sopprimere le parole: di gameti.

0. 14. 40. 6. Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, con la multa da 50 a 100 milioni e con l'interdizione per 2 anni dall'esercizio della professione.

0. 14. 40. 7. Valpiana, Nardini.

Al comma 2 sopprimere la parola: eventualmente

0. 14. 40. 2. Parenti, Crema, Ceremigna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

0. 14. 40. 9 Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sopprimere il comma 3

0. 14. 40. 3. Parenti, Crema, Ceremigna.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Chiunque e a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 12, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 16, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione, o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di

un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da 10 a 20 anni e con la multa da lire 100 a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. È nullo ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. È sospesa per un anno l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 12 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 15, 17 e 18.

14. 40. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque e a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in casi diversi da quelli di cui all'articolo 4, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 12, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 16 e all'articolo 20-bis, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni, della multa da 50 a 200 milioni di lire, e con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio di una professione sanitaria.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

* **14. 2.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque e a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in casi diversi da quelli di cui all'articolo 4, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 12, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 16 e all'articolo 20-bis, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni, della multa da 50 a 200 milioni di lire, e con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio di una professione sanitaria.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

* **14. 3.** Volontè, Manzione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Sono vietati:

a) il prelievo di gameti ed embrioni per destinarli a procreazione medicalmente assistita di altre coppie;

b) qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

c) i prelievo di gameti dopo la morte ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5;

d) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi

del Capo V o la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9.

14. 4. Lucchese, Giovanardi, Casini, Baccini, Follini, Peretti, D'Alia, Galati.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed embrioni.

14. 5. Cananzi, Giacalone, Polenta, Corsini, Gambale, Scantamburlo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: senza il consenso esplicito dei soggetti di cui agli articoli 5 e 8; con le seguenti: di altre coppie.

14. 8. Giovanardi, Lucchese.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui agli articoli 5 e 8, con le seguenti: a cui sono prelevati. È altresì vietato utilizzare i gameti per un fine diverso da quello per il quale è stato espresso il consenso

14. 25. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 5 e 8, con le seguenti: all'articolo 5.

***14. 6.** Cananzi, Giacalone, Polenta, Corsini Gambale.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 5 e 8, con le seguenti: all'articolo 5.

*** 14. 7.** Garra.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) È vietata la cessione di embrioni a qualsiasi titolo.

14. 26. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) È vietata la cessione di gameti a qualsiasi titolo.

14. 27. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: e delle strutture pubbliche e private che le applicano.

14. 28. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) È vietata qualsiasi tecnica di procreazione medicalmente assistita che comporti la generazione di embrioni in numero superiore a quelli destinati al trasferimento in utero.

14. 29. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le forme di fecondazione in vitro o mediante inseminazione successivamente alla morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5.

14. 10. Cananzi, Giacalone, Polenta, Corsini, Gambale.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: il prelievo aggiungere le seguenti: e utilizzo.

14. 30. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: dopo la morte fino a: o di un embrione.

14. 31. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: o di un embrione.

14. 9. Cananzi, Giacalone, Polenta, Corsini, Gambale, Scantamburlo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 8.

14. 32. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14. 11. Cordoni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: ai sensi del capo V sino alla fine della lettera.

14. 12. Garra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 o la donazione effettuata in favore di un soggetto noto al donatore.

14. 50. La Commissione.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: o la donazione e la sino alla fine della lettera con le seguenti: o la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9.

14. 13. Giovanardi, Lucchese.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

g) la manipolazione genetica degli embrioni;

h) qualsiasi tipologia di manipolazione a fini eugenetici;

i) la selezione di embrioni in base al sesso.

14. 14. Sbarbati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietato qualsiasi accordo diretto a realizzare la fecondazione di una donna,

con l'intesa che la maternità sarà attribuita ad altra donna.

***14. 15.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietato qualsiasi accordo diretto a realizzare la fecondazione di una donna, con l'intesa che la maternità sarà attribuita ad altra donna.

***14. 23.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

2-ter. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

2-quater. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

14. 17. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi di ingegneria genetica della specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare retapie generiche autorizzate, con proprio decreto dal ministero della sanità.

14. 16. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

14. 18. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

14. 19. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano

l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

14. 20. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono assolutamente vietate tecniche di procreazione medicalmente assistita che comportino la soppressione di embrioni.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 14, comma 3, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

14. 21. Boccia, Domenico Izzo.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis.*

(Sanzioni civili).

1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di tecniche di procreazione assistita, la cessione a qualsiasi titolo di gameti e di embrioni o l'utilizzazione a qualsiasi titolo, di parti del corpo umano per la procreazione assistita.

* **14. 01.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Sanzioni civili).

1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di tecniche di procreazione assistita, la cessione a qualsiasi titolo di gameti e di embrioni o l'utilizzazione a qualsiasi titolo, di parti del corpo umano per la procreazione assistita.

* **14. 02.** Volontè, Manzione.

(A.C. 414 — sezione 4)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DIVIETO DI CLONAZIONE UMANA

ART. 15.

(Divieto di clonazione umana).

1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dagli albi professionali, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge con clonazione umana si intende l'intervento tecnico volto a ottenere due esseri umani da un unico embrione formato *in vitro*, oppure un nuovo essere umano dalle cellule somatiche di un individuo adulto, evitando il processo riproduttivo.

***15. 1.** Cordoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge con clonazione umana si intende l'intervento tecnico volto a ottenere due esseri umani da un unico embrione formato *in vitro*, oppure un nuovo essere umano dalle cellule somatiche di un individuo adulto, evitando il processo riproduttivo.

***15. 10.** Mancina, Francesca Izzo, Bاندولي, Signorino, Chiavacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge per clonazione umana si intende ogni procedimento finalizzato ad ottenere un essere umano a partire dal corredo cromosomico di un individuo vivo o morto.

15. 8. Chiusoli, Stelluti, Maselli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge si intende per clonazione umana qualsiasi processo volto ad ottenere un individuo umano a partire dal corredo cromosomico di un

unico individuo, vivo o morto. Gli interventi di scissione precoce dell'embrione non sono considerati clonazione.

15. 3. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge si intende per clonazione umana qualsiasi processo volto ad ottenere un individuo umano a partire dal corredo cromosomico di un unico individuo, vivo o morto. Gli interventi di scissione precoce dell'embrione sono considerati, ai suddetti fini, clonazione.

15. 2. Duilio, Cananzi, Giacalone, Polenta, Servodio.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

15. 11. Mancina, Biricotti

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Chiunque realizzi aggiungere le seguenti: o tenti di realizzare.

15. 12. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la reclusione da dieci a venti anni con le seguenti: l'ergastolo

15. 9. Pivetti, Bastianoni

Al comma 2, secondo periodo, sostituire dalle parole: da dieci fino a: professione con le seguenti: da sei mesi a tre anni, con l'interdizione da due a cinque anni dall'esercizio della professione, con la sospensione dagli albi professionali.

15. 5. Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da dieci a venti anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.

15. 4. Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con la radiazione dagli albi professionali.

15. 6. Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: perpetua con le seguenti: da due a cinque anni.

15. 7. Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da lire 100 milioni a lire 300 milioni con le seguenti: da lire 500 milioni a lire 800 milioni.

15. 13. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 15. 02. COMINO.

All'emendamento 15. 02., al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le condizioni fisiche della madre con le seguenti: cause sopravvenute e non prevedibili

0. 15. 02. 1. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando circostanze sopravvenute ed imprevedibili non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. Il trasferimento in utero deve essere effettuato appena rimosse o superate le cause ostative di cui al periodo precedente. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia